

***BIKE SHARING
E. MOTION
Comunità della Val di Sole***

CAPITOLATO D'ONERI
*PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI
STAZIONI DI RICARICA PRELIEVO/RILASCIO E
BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA*

Art. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura e l'installazione, inclusi gli allacciamenti, di un sistema di bike sharing nella Comunità della Valle di Sole che vede coinvolti i comuni di Caldes, Malè, Mezzana e Pellizzano, costituito da una flotta di 20 *biciclette a pedalata assistita*, gestite da un sistema che comprende 4 stazioni di prelievo/rilascio con ricarica per le biciclette elettriche, le cui caratteristiche sono definite nel presente documento.

Ogni stazione deve poter garantire la ricarica contemporanea di almeno 8 biciclette a pedalata assistita, secondo quanto specificato nel successivo art. 4 del presente Capitolato.

La dislocazione delle stazioni di posteggio/ricarica/prelievo/rilascio (con le caratteristiche evidenziate all'art. 3) interessa i seguenti Enti: i comuni di Caldes, Malè, Mezzana e Pellizzano.

Sarà cura dell'Amministrazione appaltante per mezzo delle singole Amministrazioni comunali, prevedere la messa a disposizione delle aree per le singole stazioni, complete di allacciamento per l'energia elettrica ove necessario.

L'appalto comprende anche la fornitura del software gestionale con relativa assistenza tecnica e gli oneri per l'addestramento all'utilizzo del sistema del personale indicato dall'Ente appaltante.

Al termine del periodo di gestione da parte dell'aggiudicatario il sistema remoto, il software e tutti i dati in esso contenuti dovranno essere messi nella disponibilità dell'Ente appaltante senza alcun onere accessorio, che potrà gestirli direttamente o darli in gestione ad altro soggetto.

Il sistema dovrà consentire la massima autonomia, flessibilità, rapidità di utilizzo e comunque dovrà essere conforme al progetto provinciale E. Motion - «Mobilità integrata trasporti in Trentino».

La Ditta aggiudicataria della fornitura dovrà garantire il funzionamento integrale del sistema attraverso:

- ✓ la fornitura e la messa in opera degli elementi e delle strutture per la realizzazione delle stazioni di posteggio/ricarica/prelievo/rilascio;
- ✓ il collegamento alla rete dell'energia elettrica;
- ✓ la manutenzione ordinaria e straordinaria, per garantire che tutti gli elementi del sistema siano sempre in perfetto stato di funzionamento per un periodo minimo di tre anni o per il maggior tempo indicato dalla Ditta aggiudicataria, comprensiva della sostituzione per usura (batterie comprese), danneggiamenti o atti vandalici, la fornitura del software di gestione del sistema, la licenza di utilizzo dello stesso e la relativa assistenza tecnica;
- ✓ la fornitura della modulistica per l'adesione degli utenti;
- ✓ la fornitura di almeno 300 dispositivi di accesso per gli utenti, personalizzati con grafica fornita dalla stazione appaltante;
- ✓ la fornitura di 20 biciclette a pedalata assistita;
- ✓ il collegamento della stazione alla linea elettrica ed alla linea di rete dati.

Il presente capitolato contiene le condizioni minime per la fornitura in oggetto.

Art. 2

IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo del contratto non potrà essere superiore a 128.000,00 € al netto degli oneri fiscali, di cui € 2.510,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

DELLE STAZIONI DI POSTEGGIO/RICARICA/PRELIEVO/RILASCIO

Tutte le stazioni, ubicate presso i Comuni di Caldes, Malè, Mezzana e Pellizzano, di cui all'art.1, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Stazioni di posteggio/ricarica-prelievo/rilascio per pedalata assistita con 8 stalli ciascuna.
- La distribuzione degli stalli in ogni stazione deve potersi articolare secondo le superfici disponibili ed essere concordata con la Direzione Lavori.
- Ciascuno stallo deve consentire il blocco delle biciclette ai fini della gestione (custodia, prelievo e restituzione).
- Ciascuna stazione dovrà comunicare con il server remoto (tramite rete, modem, wireless o altro dispositivo idoneo).
- Ogni stazione dovrà essere realizzata in materiale adeguato per garantire la migliore resistenza agli agenti atmosferici di tutte le stagioni e agli atti vandalici ed essere conforme alle norme di sicurezza vigenti.

Rimane a carico della Ditta aggiudicataria l'onere per la predisposizione di tutti i lavori necessari per la realizzazione a perfetta regola d'arte delle stazioni, compresa la predisposizione dei documenti da fornire al Committente per le richieste delle necessarie autorizzazioni agli Enti competenti relativamente alle eventuali opere edili.

Ogni stazione sarà completa di:

- sistema di blocco che consenta di custodire o liberare da ogni stallo la bicicletta, secondo la scelta dell'utente;
- apposito lettore a contact less® adatto a rilevare il dispositivo di accesso per il riconoscimento dell'utente;
- sistema di trasmissione dei dati, tramite modem e wireless o altra tecnologia adatta, necessario alla gestione;
- stalli di posteggio/ricarica conformi alle Norme CEI di settore in grado di ricaricare le biciclette a pedalata assistita appartenenti alla flotta.

Art. 4

CARATTERISTICHE TECNICHE

DEGLI STALLI DI ANCORAGGIO/RICARICA PER BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA

Ciascuna stazione e ciascuno stallo saranno dimensionati per resistere ad una spinta/trazione di 150 kg ad 1 metro di altezza e dovranno garantire l'avvenuto aggancio della bicicletta una volta restituita, segnalando in modo inequivocabile alla persona, la correttezza del riaggancio.

Saranno realizzati con materiale in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche derivanti da urti ed in grado di mantenere le proprie caratteristiche restando

permanentemente esposti agli agenti atmosferici.

Ogni stallo sarà completo di:

- connettore, in grado di alimentare le biciclette a pedalata assistita appartenenti alla flotta;
- dispositivo di bloccaggio delle biciclette;
- sistema di lettura per il riconoscimento dell'utente, con tecnologia radio tipo MIFARE, compatibile con l'uso delle tessere MITT (le cui caratteristiche saranno comunicate esclusivamente alla Ditta aggiudicataria).

Gli stalli dovranno essere adeguatamente ancorati e prevedere l'aggancio/sgancio della bicicletta comandato mediante il sistema software (descritto nel successivo Art.6) con caratteristiche tese alla massima semplicità d'uso, alla sicurezza e resistenza, alla facilità di collocazione dei mezzi, al ridotto uso dello spazio ed alla massima resistenza ad atti vandalici.

Ciascuna ciclostazione dovrà essere dotata di un sistema di comunicazione diretta, almeno in voce, con il callcenter.

Ciascun stallo dovrà riconoscere in modo univoco ciascuna bicicletta.

Ciascun stallo dovrà permettere la ricarica della bicicletta elettrica senza l'uso di cavi volanti.

Ciascun stallo dovrà consentire lo sgancio della bicicletta da remoto via web.

Art. 5

CARATTERISTICHE TECNICHE BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA.

Le biciclette a pedalata assistita di tipo mountain bike dovranno essere conformi alle Norme previste dall'art. 50 del Codice della Strada e conformi alle Norme EN 15194, dotate di motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h (o prima se il ciclista smette di pedalare).

Dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche tecniche:

- motore elettrico a corrente continua 250 watt con coppia di almeno 75 Nm in posizione centrale sul telaio;
- massima velocità consentita con il contributo del motore elettrico 25 km/h
- batteria litio minimo 36 V- 9 Ah
- telaio in metallo
- visualizzazione livello di carica della batteria
- sistema di ancoraggio con blocco del telaio
- carica batteria esterno di tipo elettronico autoprotetto
- autonomia minima 50 km
- cambio con minimo 6 velocità
- peso del veicolo compresa batteria kg. 28 massimo
- cerchi in alluminio doppia camera
- pedivelle in alluminio

- manubrio con canotto in alluminio
- forcella anteriore ammortizzata
- bloccaggio antisfilamento canotto sella
- sella impermeabile con altezza regolabile con sganci rapidi
- catarifrangenti e luci anteriore e posteriore con comando unico, secondo norma EN 14764
- pneumatici ad alta visibilità di tipo antiforatura
- verniciatura a polvere con tinta indicata dalla Committenza
- componenti di viteria in acciaio inox
- sistema posizionale satellitare GPS completo di visualizzazione in WEB
- freni idraulici a disco su entrambe le ruote.

Art. 6

CARATTERISTICHE TECNICHE SOFTWARE GESTIONALE

Fornitura di software per la gestione e il monitoraggio del servizio di bike sharing senza alcuna limitazione rispetto al numero delle stazioni, degli stalli e degli utenti.

L'utilizzo di tale software ed i servizi di assistenza sullo stesso, di seguito specificati, non dovranno comportare costi ulteriori per la stazione appaltante per un periodo minimo di tre anni dalla data di avvio del servizio o per il maggiore tempo indicato nell'offerta della Ditta aggiudicataria.

Il software deve essere in grado di registrare gli utenti e di gestire gli accessi in rete con gli altri punti ricarica (un utente deve poter utilizzare la bicicletta e riagganciarla anche in uno stallo diverso da quello di prelievo nei comuni della valle aderenti al progetto bike sharing).

Il software deve essere in grado di riconoscere e gestire gli utenti accreditati che effettuano il prelievo sia con tessera MITT che con tessere opportunity card/Trentino guest card, come pure su smartphone.

Il sistema dovrà consentire la massima sicurezza, autonomia, flessibilità e rapidità di utilizzo da parte dell'utenza, e permettere l'accreditamento anche via WEB con carta di credito quale garanzia.

Il servizio dovrà essere accessibile dai cittadini in modo veloce ed intuitivo e sarà composto:

- Portale web
- App i-Phone e Android
- Rete vendita sul territorio

Si potrà prelevare la bici attraverso tessera elettronica o smartphone.

La APP (scaricabile in ambiente Android e IOS) permette di prelevare le biciclette in tutti i comuni aderenti e avrà almeno queste funzioni:

- conoscere lo stato di servizio (bici disponibili, posti liberi)
- utilizzare la navigazione satellitare per recarsi nelle stazioni

- iscriversi al servizio di bike sharing tramite acquisto con carte di credito
- prelevare una bicicletta, direttamente con smartphone
- individuare le stazioni più vicine con la funzione di realtà aumentata.

Affinchè l'utente possa avere informazioni in tempo reale sul servizio, deve essere attivato un servizio di call-center su numero verde, operante 6 giorni su 7 e almeno dalle 7.00 alle 21.00. Le informazioni disponibili sono:

- modalità di iscrizione
- bici/posti disponibili in tempo reale
- credito residuo su tessera
- assistenza nelle operazioni prelievo/deposito
- segnalazione necessità interventi tecnici
- Interfaccia con i referenti per manutenzione.

Il server centrale deve conservare l'insieme dei dati relativi al prestito delle bici, ed in particolare:

- ✓ identificazione dell'utilizzatore
- ✓ data e ora di prelievo e riconsegna
- ✓ luogo prelievo e consegna
- ✓ durata dello spostamento
- ✓ segnalazione, anche a mezzo e-mail verso almeno 2 indirizzi, delle mancate riconsegne delle biciclette.

Il software gestionale deve anche permettere di:

- verificare il quantitativo totale di bici in uso e in parking (in tempo reale) consultabile anche via web per verificarne la reale disponibilità;
- monitorare i prelievi e le restituzioni in ogni singolo punto;
- disabilitare il dispositivo di accesso al sistema da remoto e gestire da lista nera;
- preparare un report quotidiano dell'utilizzo delle bici;
- preparare un report mensile di tutte le attività di utilizzo;
- preparare un report mensile delle attività di controllo svolte e della manutenzione

Dovrà essere garantita anche l'assistenza telefonica per un periodo minimo di trentasei mesi (o più) in base alle condizioni poste in offerta dalla data di avvio del servizio.

Tale assistenza tecnica dovrà essere garantita almeno nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 19, ed un servizio di reperibilità (numero telefonico) nei giorni di sabato e domenica.

Art. 7

ALLACCIAMENTI RETE ELETTRICA

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a collegare ogni stazione alla rete elettrica fornendo materiali, attrezzature e le relative lavorazioni necessarie in ogni singola stazione, tenuto

conto che l'onere per fornire l'energia elettrica rimane a carico dell'Amministrazione appaltante per mezzo delle singole Amministrazioni comunali.

Dovrà inoltre fornire tutti i particolari delle installazioni (disegni, schemi elettrici, dichiarazioni di conformità ecc.), nonché i valori massimi degli assorbimenti elettrici previsti per ciascuna stazione, secondo le caratteristiche concordate con la D. L.

Art. 8

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

1. L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare l'assistenza tecnica e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'intera fornitura assicurando la riparazione dei singoli componenti o delle apparecchiature entro 48 ore dalla segnalazione del guasto per un periodo di tre anni dalla data del collaudo o per il maggior tempo indicato nella offerta della Ditta aggiudicataria, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione appaltante o per le Amministrazioni aderenti al progetto.
2. Per il software gestionale la tempistica di cui al punto precedente è ridotta a 24 ore.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere fornita con le modalità di seguito indicate per un periodo di mesi 36 (trentasei) dalla data di collaudo o per quello maggiore indicato dalla ditta aggiudicataria.

L'assistenza tecnica dovrà essere prestata da personale tecnico istruito e formato nella manutenzione dei prodotti forniti, dotato delle attrezzature necessarie nonché di una scorta di materiale di ricambio di più comune usura.

A seguito di segnalazione/richiesta effettuata per via telefonica, per e-mail o a mezzo fax l'impresa aggiudicataria dovrà assicurare gli interventi di manutenzione.

4. In ogni caso dovrà essere verificata l'efficienza della totalità delle installazioni almeno ogni 15 giorni, durante il periodo in cui il servizio è attivo (presumibilmente da aprile a ottobre), assicurando l'eventuale tempestivo e completo ripristino di quanto non funzionante. Sempre nel suddetto periodo l'impresa aggiudicataria dovrà altresì assicurare il proprio impegno al fine di mantenere gli elementi forniti sempre in perfetta efficienza funzionale, puliti, privi di rotture o ammaloramenti.
5. Qualora, nonostante ripetuti interventi tecnico-manutentivi, non fosse possibile eliminare totalmente i malfunzionamenti segnalati, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'immediata sostituzione delle parti non funzionanti con altre di analoghe caratteristiche tecniche.
6. In caso di inadempienze rispetto ai requisiti del servizio di assistenza tecnica e manutenzione indicati dal presente articolo saranno applicate le penali previste dall'art.19.

Art. 9

TEMPI DI CONSEGNA

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre 60 (**sessanta**) giorni naturali e consecutivi a decorrere da quello della data dell'ordinativo, salvo casi documentati di forza maggiore non imputabili a responsabilità della Ditta assegnataria della fornitura. Detto termine può essere prorogato solo su autorizzazione espressa dell'Amministrazione appaltante.

In caso di consegna di materiale difforme rispetto a quanto richiesto l'Amministrazione richiedente provvederà alla comunicazione di reso. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro e alla sostituzione **entro 15 (quindici) giorni** naturali dalla comunicazione.

L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti o occulti, non rilevati all'atto della consegna ma solo al momento dell'utilizzo. Anche in questo caso seguirà comunicazione di reso e sostituzione della merce entro 15 gg. naturali dalla comunicazione.

La consegna dovrà avvenire, contattando preventivamente (con preavviso di almeno 5 giorni) l'Amministrazione appaltante, per definire i tempi e le modalità di consegna.

Art. 10

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** e verrà determinata in base ai seguenti elementi:

Offerta TECNICA	punti 65/100
Offerta ECONOMICA	punti 35/100

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti secondo la seguente formula:

$$P=P_t+P_e$$

dove

P è il punteggio attribuito al concorrente esimo;

P_t è il punteggio attribuito all'offerta tecnica del concorrente esimo;

P_e è il punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente esimo

A parità di punteggio complessivo, si procederà al sorteggio dell'aggiudicataria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta valida, congrua e conveniente per l'Amministrazione.

Il punteggio complessivamente attribuito all'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi parziali attribuiti agli elementi di cui al successivo articolo.

Si precisa che tutte le condizioni tecnico-qualitative offerte in sede di gara diverranno, in caso di aggiudicazione, altrettanti obblighi contrattuali. Pertanto, in caso di accertato inadempimento, verrà applicata la clausola di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 22.

L'Amministrazione può disporre di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte sia completamente rispondente alle esigenze espresse negli atti di gara.

Art. 11

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

Ulteriore garanzia e assistenza post vendita oltre i tre anni dell'intera fornitura compreso il software	PUNTI 20 MAX	10 punti anno
Anticipo dei tempi di consegna prima dei 60 giorni (art. 9)	PUNTI 10 MAX	1 punto ogni 3 gg.
Lucchetto antifurto incluso nel telaio	PUNTI 3	-
Peso inferiore a 28 kg per bicicletta a pedalata assistita	PUNTI 5 MAX	1 punto per ogni Kg. in meno
Fornitura e messa in opera pannelli informativi (+ mappa stazioni) in materiale robusto da collocare in ogni stazione, con grafica approvata dalla Stazione Appaltante	PUNTI 10	-
Fornitura di ulteriori 300 smart card personalizzate con grafica fornita dalla Stazione Appaltante	PUNTI 2	-
Prestazioni previste nel software di gestione	PUNTI 15 MAX	-

SOTTOCRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL SOFTWARE punti 15 max

CRITERIO	PUNTEGGIO
<i>Profilo temporale dell'energia consumata per ciascuna presa</i>	1
<i>Sistema di fatturazione automatizzato con invio all'utente attivabile secondo le richieste dell'appaltatore</i>	1
<i>Migliorie proposte rispetto al minimo richiesto</i>	5 max (1 per ogni elemento in +)
<i>Connessione con i principali network turistici, per visualizzazioni su smart phone o altro sistema di larga diffusione</i>	5 max (1 per ogni network)
<i>Interfacciarsi con tutti i software gestionali sul territorio europeo che abbia almeno 50 utenti e che siano disponibili ad aderire al progetto, per consentire a chiunque ne abbia le caratteristiche di utilizzare le proprie credenziali per accedere al bike sharing</i>	3
TOTALE	15

Art. 12

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica è costituita da una relazione (di non più di 10 facciate) illustrante il progetto, le caratteristiche tecniche dei materiali proposti e dovrà comprendere elaborati grafici con indicazione dettagliata di tutte le componenti offerte, oltre a ogni rappresentazione utile per consentire la prefigurazione del sistema realizzabile.

L'offerta tecnica deve rispettare le condizioni minime inderogabili contenute nel presente capitolato.

L'offerta tecnica sarà costituita da adeguata relazione suddivisa secondo i seguenti parametri:

- a. caratteristiche tecniche, funzionali e formali del sistema, nonché di tutte le sue componenti, con particolari specifiche rispetto al sistema di ancoraggio;
- b. modalità di gestione del sistema;
- c. software di gestione e relativo sistema di monitoraggio;
- d. programma e modalità di manutenzione per garantire il mantenimento della piena efficienza del sistema specificando le procedure, i tempi di intervento, i mezzi e il personale necessari per garantire la buona manutenzione e conservazione degli elementi di arredo urbano e tecnologici;
- e. caratteristiche di flessibilità del sistema;
- f. caratteristiche di espandibilità del sistema;
- g. garanzie;
- h. tutti gli elementi che sono oggetto di valutazione per l'attribuzione del punteggio di merito tecnico;
- i. numero operatori e relative qualifiche messi a disposizione per il corretto espletamento di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato, macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento della fornitura.
- j. indicazione di altri sistemi di bike sharing con caratteristiche analoghe che sono già stati realizzati dalla ditta concorrente.

In sede di offerta la ditta concorrente dovrà fornire un'esemplificazione degli elementi tramite adeguata documentazione (renderizzazione-foto-video-cartaceo) che mostri il funzionamento, le caratteristiche tecniche e i materiali dei diversi elementi;

Le caratteristiche indicate nell'offerta tecnica rimangono vincolanti per la successiva puntuale fornitura, pena l'applicazione della clausola di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 23.

Si evidenzia che, al fine di consentire la valutazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, l'offerta deve necessariamente evidenziare gli elementi che consentono la valutazione e l'attribuzione dei punteggi (art. 11) secondo quanto indicato nel presente capitolato.

La Stazione appaltante nell'attribuire i punteggi di *merito tecnico* si avvarrà delle sole indicazioni fornite nella Relazione Tecnica. Potranno essere richiesti chiarimenti in merito al contenuto dell'offerta ma in nessun caso saranno ammessi documenti integrativi.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa medesima) **a pena di esclusione.**

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa di ciascuna impresa raggruppata, **a pena di esclusione dalla gara.**

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo, **a pena di esclusione dalla gara.**

L'offerta tecnica dovrà essere **in regola con l'imposta di bollo.**

Art. 13

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

All'offerta relativa all'elemento prezzo viene attribuito un punteggio massimo di 35 punti mediante la seguente formula:

PUNTEGGIO ECONOMICO (PE)

Il punteggio (PE) assegnato all'offerta economica sarà determinato applicando le seguenti formule:

PE	(per $A_i \leq Asoglia$)	=	$35 \cdot \{0,90 \cdot A_i / Asoglia\}$
PE	(per $A_i > Asoglia$)	=	$35 \cdot \{0,90 + (1,00 - 0,90) \cdot [(A_i - Asoglia) / (A_{max} - Asoglia)]\}$

dove

PE = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *i*-esimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

A_{max} = Valore dell'offerta con il maggior ribasso

Al fine dell'applicazione della formula matematica sopra riportata e dell'attribuzione del conseguente punteggio, la Stazione appaltante provvederà a trasformare il prezzo totale offerto indicato dal concorrente (approssimato alla seconda cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia = oppure > a 5), al netto degli oneri per la sicurezza, in percentuale di ribasso (approssimata alla seconda cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia = oppure > a 5), rispetto all'importo complessivo a base di gara soggetto a ribasso.

Nel caso in cui il totale dell'offerta indicato dal concorrente non corrisponda alla sommatoria dei prezzi unitari delle singole componenti della fornitura sopra elencate, verrà mantenuto immutato il costo unitario di quest'ultime e si provvederà d'ufficio alla correzione del prezzo totale offerto (approssimato alla seconda cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia = oppure > a 5).

Il valore del punteggio economico sarà approssimato alla seconda cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia = oppure > a 5.

Art. 14

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà contenere il prezzo onnicomprensivo offerto, al netto degli oneri per la sicurezza, per quanto proposto nell'offerta tecnica. Il ribasso percentuale corrispondente a tale prezzo sarà l'unico elemento considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica.

L'offerta dovrà indicare,

- **a pena di esclusione**, i **prezzi unitari** delle singole componenti della fornitura, relativi a:
 - stazioni di posteggio/ricarica per biciclette a pedalata assistita con 8 stalli ciascuna;

- trasporto installazione e montaggio;
 - biciclette a pedalata assistita;
 - servizi piattaforma tre anni;
 - assistenza tecnica e manutenzione tre anni;
- **il prezzo totale offerto**, in cifre, al netto degli oneri per la sicurezza, risultante dalla somma dei singoli prezzi unitari, approssimato alla seconda cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia = oppure > a 5).

L'offerta economica dovrà essere **in regola con l'imposta di bollo**.

Il modello per la presentazione dell'offerta economica è allegato all'invito; si invitano i concorrenti ad utilizzare detto modello per la partecipazione alla gara.

Le eventuali correzioni ai prezzi unitari dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere nonché dovranno essere singolarmente confermate mediante apposizione, a lato di ciascuna, della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non costituito e della sola capogruppo se il raggruppamento è già costituito.

Nel caso di discordanza fra prezzo unitario espresso in cifre e in lettere l'Amministrazione considererà valido quello espresso in lettere.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa medesima), **a pena di esclusione**.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa di ciascuna impresa raggruppata, **a pena di esclusione dalla gara**.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo, **a pena di esclusione dalla gara**.

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- la mancata sottoscrizione dell'offerta economica con le modalità sopra indicate;
- la mancata indicazione di uno o più prezzi unitari.

Art. 15

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La fattura della merce regolarmente consegnata e montata dovrà essere inviata a: **COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE (C. Fiscale 92019720223) Via 4 Novembre n.4 38027 MALEÖ(Tn)** e dovrà riportare il numero e la data dell'ordine nonché gli estremi del c/c bancario (codice IBAN) o postale intestato alla Ditta aggiudicataria.

L'affidatario della fornitura, con l'esecuzione dell'ordinativo, si obbliga a rendere tracciabili i flussi finanziari ai sensi ed agli effetti di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'adempimento della

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il pagamento sarà effettuato dall'Amministrazione contraente, **in due rate** dell'importo del 50% della fornitura a mezzo del proprio tesoriere, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica di conformità del materiale consegnato rispetto a quanto ordinato. Non si accettano tratte.

La prima rata del 50% potrà essere pagata alla consegna ed avvenuta installazione e collaudo di almeno 2 stazione complete e alla consegna di almeno 10 biciclette a pedalata assistita.

Non è prevista alcuna anticipazione.

La rata di saldo sarà liquidata ad avvenuta installazione e consegna dell'intera fornitura, previa verifica di corretto funzionamento e regolare collaudo tecnico.

Art. 16

CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva del 10 % (*dieci per cento*) dell'importo contrattuale.

La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali, pertanto, resta espressamente inteso che la Comunità della Valle di Sole ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

La cauzione opera per tutta la durata del contratto, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso; pertanto la cauzione sarà svincolata in via definitiva dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'appaltatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di modificazioni contrattuali l'appaltatore dovrà integrare la cauzione in misura percentuale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La cauzione definitiva può essere presentata sotto forma di garanzia fideiussoria.

Art. 17

ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI NEL CORSO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Per l'espletamento della fornitura la Ditta aggiudicataria si avvarrà di operatori in numero e qualifica necessari e adeguati per il corretto espletamento di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato.

La Ditta deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per l'esecuzione della fornitura con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo

giuridico idoneo ed a proprio rischio.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento della fornitura dovranno essere conformi alle norme di legge.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre istruire i propri operatori affinché:

- si attengano alle disposizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione della Comunità o delle diverse Amministrazioni comunali aderenti al progetto;
- comunichino immediatamente all'Amministrazione della Comunità qualunque evento imprevisto dovesse accadere nell'espletamento della fornitura.

Art. 18

SUBAPPALTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30% dell'importo complessivo indicato in offerta.

Ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016 e ss.mm., qualora l'impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale contenente la precisa indicazione delle parti della fornitura che intende subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al limite del 30% dell'importo di contratto.

La dichiarazione di subappalto deve recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'impresa o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

La dichiarazione di subappalto deve essere inserita nella busta contenente l'offerta economica.

Art. 19

PENALI

Il mancato rispetto dei termini stabiliti ai sensi dell'art. 9 comporta l'applicazione, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione contraente (ovvero a forza maggiore o caso fortuito) di una penale pari al 1‰ (uno per mille) del contratto, penale che l'Amministrazione stessa tratterrà direttamente all'atto della liquidazione della fattura.

Tale penale si applica anche per ogni giorno di ritardo successivo a quello stabilito per la sostituzione del materiale non idoneo.

La penale non può in ogni caso superare il valore corrispondente al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Il mancato rispetto della previsione di cui della tempistica prevista dal presente Capitolato , (reintegro della funzionalità del sistema entro il primo giorno lavorativo utile successivo a quello della chiamata o comunque entro 24 ore nel caso di guasto che comprometta la funzionalità dello stesso) comporta l'applicazione di una penale di Euro 200,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Art. 20

COPERTURE ASSICURATIVE

Prima del perfezionamento del contratto dovrà essere stipulata una polizza assicurativa per un periodo di almeno 3 anni, di Responsabilità Civile Terzi per danni a persone e cose con un massimale unico di almeno € 100.000,00, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato e per quanto compreso nella fornitura oggetto del medesimo. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione degli stessi lavori e forniture.

Art. 21

GARANZIA

Tutti gli elementi oggetto della fornitura dovranno essere garantiti, per un periodo di tre anni o per il maggiore tempo indicato nella offerta dalla Ditta aggiudicataria a partire dalla data del collaudo regolare della prestazione, da parte dell'Amministrazione appaltante.

La Ditta aggiudicataria deve sostituire o riparare a sue spese, comprese eventuali spese di ritiro e consegna, le parti che dovessero presentare vizi di costruzione e/o difetti e/o anomalie dei materiali e/o dei componenti costitutivi, ovvero quelle parti che dovessero risultare non conformi alla normativa tecnica di settore e/o che dovessero differire dai requisiti indicati nel presente Capitolato.

Per questo l'aggiudicatario, prima della liquidazione della rata di saldo presterà apposita garanzia fideiussoria, per l'importo di aggiudicazione della fornitura, ad esclusivo beneficio della Comunità della Valle di Sole, presentando la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), con la seguente clausola: il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile.

La fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Nel periodo di garanzia l'Appaltatore è tenuto ad aggiornare gratuitamente il software di gestione.

Art. 22

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Ai sensi dell'art. 1453 del CC, nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R l'Appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 23

CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 22, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del CC, a tutto rischio dell'Appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 19, del presente capitolato;
- il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto.

I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 24

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 25

TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 26

SICUREZZA

L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 27

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'appaltatore ha l'obbligo:
 - di mantenere riservati e dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e , comunque, a conoscenza;
 - di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;
2. Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare.
6. L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

7. L'appaltatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

Art. 28

SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Qualora l'appaltatore, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. n. 252/1998 e ss. mm., la stazione appaltante procederà ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'appaltatore, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 29

NORMA DI CHIUSURA

L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 CC., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.